

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE TICINESE DEGLI PSICOLOGI

Art. 1 – Denominazione e sede

Con il nome “**Associazione Ticinese degli Psicologi**” (di seguito denominata ATP o Associazione; la forma maschile sottintende anche la forma femminile) è costituita un’associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice civile Svizzero. La sede dell’Associazione è presso il domicilio del Segretario.

Art. 2 – Scopo

L’ATP è l’associazione degli Psicologi del Cantone Ticino. In quanto tale rappresenta gli interessi dei propri membri a livello cantonale e nazionale. L’Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

L’ATP si propone di perseguire i seguenti scopi:

- 2.1 riunire gli psicologi che risiedono o lavorano nel Cantone Ticino;
- 2.2 salvaguardare gli interessi di natura politico-professionale dei suoi membri;
- 2.3 fungere da organo di coordinamento fra i suoi membri e altre istituzioni che direttamente o indirettamente si colleghino agli scopi dell’Associazione;
- 2.4 incoraggiare la ricerca nei diversi campi di attività della psicologia;
- 2.5 promuovere e sostenere la formazione continua e la specializzazione post-universitaria degli psicologi;
- 2.6 migliorare lo statuto dei suoi membri e salvaguardare gli interessi della professione anche da un punto di vista deontologico;

- 2.7 Informare il pubblico in merito all'attività e alle competenze degli psicologi.

Art. 3 – Membri

All'Associazione possono aderire persone fisiche, fatta eccezione per il punto 3.3, che ne condividono gli scopi. I membri si distinguono in:

- 3.1 **Membri ordinari:** sono ammessi coloro che dispongono di un titolo completo in psicologia (Diploma o Master) ai sensi della LPPsi (art. 4) e degli standard FSP, e che esercitano o risiedono in Ticino.
- 3.2 **Membri onorari:** tale qualifica è attribuita a persone che si sono particolarmente distinte per i contributi forniti nel campo della psicologia e che accettino di aderire alla ATP secondo i suoi Statuti. Essi sono nominati dall'Assemblea su indicazione del Comitato.
- 3.3 **Membri sostenitori:** rappresentano persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi e i fini della ATP contribuiscono a fornire supporti finanziari all'Associazione. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a nessuna carica dell'Associazione.

Tutti i membri, ad eccezione dei membri onorari sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Art. 4 – Procedura di ammissione all'ATP

Le domande di ammissione vanno inoltrate per iscritto al Segretariato secondo le modalità definite nel Regolamento di servizio. L'ammissione dei nuovi membri è di competenza del Comitato.

Art. 5 – Perdita della qualità di membro

Il membro perde tale qualità:

- 5.1 per dimissione;
- 5.2 per esclusione:
 - 5.2.a) pronunciata dal Comitato dopo aver sentito il preavviso del Consiglio di disciplina. La notifica dell'esclusione avviene senza indicazioni dei motivi. Vi è comunicazione scritta dei motivi qualora l'interessato ne faccia richiesta per lettera non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica. Tuttavia il membro interessato da questo provvedimento ha il diritto di essere preliminarmente interpellato e ascoltato dal Consiglio di disciplina e dal Comitato. Il Comitato può riservarsi la facoltà di comunicare i motivi dell'esclusione alle autorità competenti;
 - 5.2.b) pronunciata dalla FSP. I membri che sono stati esclusi dalla FSP saranno parimenti esclusi dalla ATP;
- 5.3) a seguito della perdita del riconoscimento federale quale psicologo/a;
- 5.4) per morosità: qualora la quota sociale non venga onorata dopo diversi richiami;
- 5.5) per decesso;
- 5.6) in caso di violazione del dovere di diligenza professionale, in caso di gravi violazioni del codice deontologico o degli interessi della FSP e dell'associazione affiliata
- 5.7) A seguito dello scioglimento dell'associazione

La dimissione deve essere richiesta per iscritto ed è possibile per la fine dell'anno civile osservando un termine di disdetta di 3 mesi (cfr. regolamento di servizio e statuti FSP).

La perdita di qualità di membro comporta l'estinzione di tutti i diritti e i doveri nei confronti della ATP e può comportare al contempo la perdita della qualità di socio FSP, qualora non vi siano ulteriori forme di affiliazione.

Art. 6 – Relazioni tra l'ATP e la FSP

- 6.1 In quanto associazione cantonale, l'ATP è riconosciuta dalla Federazione Svizzera degli Psicologi come associazione affiliata. L'ATP collabora con la FSP.
- 6.2 Tutti i membri ordinari dell'ATP sono membri ordinari della FSP.
- 6.3 I membri ATP sottostanno al codice deontologico FSP.
- 6.4 L'ATP comunica tempestivamente alla FSP i cambiamenti relativi ai membri, agli organi direttivi e agli Statuti.
- 6.5 L'ATP informa la FSP quando le sue attività riguardano direttamente la FSP.
- 6.6 L'ATP non è responsabile degli impegni presi dalla FSP verso terzi. Reciprocamente, la FSP non è responsabile degli impegni dell'ATP verso terzi.
- 6.7 La disdetta della collaborazione con la FSP ha effetto soltanto con il termine dell'anno amministrativo seguente.
- 6.8 In caso di litigio tra l'ATP e dei membri della FSP, o con altre associazioni della FSP, l'ATP accetta la FSP quale istanza di conciliazione.
- 6.9 I membri esclusi dalla FSP lo sono ugualmente dalla ATP.
- 6.10 finché l'associazione è affiliata alla FSP, le modifiche allo statuto possono essere apportate solo in accordo con la FSP. La FSP può rifiutare le modifiche solo se queste sono in contrasto con lo statuto della FSP.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- 7.1 L'Assemblea dei membri (o Assemblea),
- 7.2 Il Comitato,
- 7.3 I Revisori dei conti,
- 7.4 I Delegati FSP,
- 7.5 Le Commissioni del Comitato,
- 7.6 Il Consiglio di disciplina.

Art. 8 – Assemblea dei membri

- 8.1 L'Assemblea dei membri è l'organo supremo dell'Associazione. E' costituita dai membri in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro membro che parimenti sia in condizioni di intervenire. Ogni membro potrà essere portatore al massimo di due deleghe.
- 8.2 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno su convocazione del Comitato. La convocazione deve pervenire per iscritto ai singoli membri con almeno 21 giorni di anticipo, specificando l'ordine del giorno.
- 8.3 L'Assemblea si può riunire in via straordinaria su proposta del Comitato o di almeno un quinto dei membri dell'Associazione aventi diritto di voto entro 30 giorni dalla relativa proposta. La convocazione dovrà essere inviata dal Comitato con almeno 15 giorni di preavviso e indicare l'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza, bastano cinque giorni di preavviso.
- 8.4 All'Assemblea compete:
 - 8.4.a) approvare il verbale dell'Assemblea precedente;
 - 8.4.b) approvare il rapporto di gestione e dei revisori dei conti;

- 8.4.c) dare scarico al Comitato per il suo operato;
- 8.4.d) eleggere i membri del Comitato ed attribuire le cariche di Presidente e Vicepresidente, oppure di due Co-presidenti;
- 8.4.e) nominare i Revisori dei conti;
- 8.4.f) nominare i Delegati FSP;
- 8.4.g) nominare i rappresentanti di diritto in seno alla Commissione consultiva (art. 18 del R.C. del 27 marzo 2013);
- 8.4.h) nominare il Consiglio di disciplina;
- 8.4.i) approvare il bilancio preventivo e l'entità delle quote sociali;
- 8.4.l) approvare il programma di attività proposto dal Comitato per l'anno entrante;
- 8.4.m) approvare gli Statuti;
- 8.4.n) proporre l'istituzione di Commissioni di lavoro e di studio;
- 8.4.o) nominare i membri onorari proposti dal Comitato;
- 8.4.p) sciogliere l'Associazione.

Art. 9 – Quorum di partecipazione – Modalità di votazione

- 9.1 L'Assemblea sarà validamente costituita soltanto se è presente almeno la metà (arrotondata se del caso al numero intero superiore) più uno dei membri con diritto di voto (Quorum di partecipazione). Fatta eccezione per lo scioglimento dell'Associazione (Art. 17), trascorsa mezz'ora dall'orario di inizio della seduta, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- 9.2 Ogni membro, avente diritto, ha un voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti ad eccezione della modifica degli Statuti e dello scioglimento dell'Associazione che richiedono la

maggioranza dei 2/3 dei votanti. In caso di parità, decide il voto del Presidente, o del Co-presidente con maggiore anzianità di servizio in Comitato.

- 9.3 Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano oppure, se richiesto da almeno un terzo (arrotondato se del caso al numero intero inferiore) degli aventi diritto al voto presenti, per appello nominale o a scrutinio segreto.
- 9.4 Le deliberazioni dell'Assemblea, validamente prese, sono obbligatorie anche per i membri dissenzienti o non intervenuti, esse risultano dal verbale della riunione, che verrà trascritto con le firme del Presidente, di almeno uno dei Co-presidenti e del Segretario.

Art. 10 – Comitato

- 10.1 Il Comitato è l'organo esecutivo dell'ATP ed è composto da 5 a 9 membri ordinari eletti dall'Assemblea per un mandato triennale.
- 10.2 La carica di Presidente come quella di Vicepresidente, o quella di Co-presidente, può essere rivestita dalla stessa persona solamente per tre mandati consecutivi. Per le altre cariche non vi è limite di mandati.
- 10.3 Il Comitato si distribuisce internamente le cariche di Segretario, di Tesoriere e del o dei Consiglieri.
 - 10.3.a) in caso di dimissioni del Presidente in corso di mandato, il Vicepresidente assume la carica ad interim sino alla prossima Assemblea. Il Comitato nomina nel contempo un Vicepresidente ad interim sino a tale data.
 - 10.3.b) in caso di dimissione di uno dei Co-presidenti, l'altro Co-presidente ricopre la carica di Presidente. Il Comitato nomina nel contempo un Vicepresidente ad interim sino alla prossima Assemblea.
- 10.4 Al Comitato compete di:

- 10.4.a) ammettere o escludere membri;
- 10.4.b) rappresentare l' ATP di fronte a terzi;
- 10.4.c) studiare e favorire gli obiettivi conformi allo scopo dell'Associazione;
- 10.4.d) rendere esecutive le decisioni dell'Assemblea;
- 10.4.e) proporre all'Assemblea le attività dell'anno in corso;
- 10.4.f) gestire i beni dell'Associazione, tenere i conti, elaborare i preventivi ed i bilanci annuali, proporre all'Assemblea l'entità delle quote sociali;
- 10.4.g) istituire le Commissioni e promuoverne le attività;
- 10.4.h) proporre all'Assemblea i Delegati FSP;
- 10.4.i) proporre all'Assemblea il o i rappresentanti dell'Associazione in seno alla Commissione consultiva di cui all'art. 18 del R.C. del 27 marzo 2013;
- 10.4.l) proporre all'Assemblea i membri del Consiglio di disciplina
- 10.4.m) applicare norme deontologiche FSP e richiamare i colleghi che hanno commesso infrazioni alle stesse o ammonirli in caso di recidiva. Deferisce i casi gravi al Consiglio di disciplina;
- 10.4.n) stabilire un Regolamento di servizio dove vengono definiti gli aspetti amministrativi non fissati altrove per il buon funzionamento dell'Associazione.
- 10.4.o) prendere tutte le decisioni che la legge ed il presente Statuto non assegnano ad un altro organo sociale.
- 10.5 Il Comitato si riunisce dietro richiesta del Presidente, o di uno dei Co-presidenti, oppure di almeno tre dei suoi membri. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, i responsabili delle Commissioni di lavoro e di studio che devono essere consultati in vista di decisioni esecutive.

- 10.6 Il Comitato delibera validamente in presenza della metà (se del caso arrotondata al numero intero superiore) dei suoi membri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente, o i Co-presidenti. Le decisioni del Comitato vengono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, decide il voto del Presidente o del Vice-presidente in caso di assenza del Presidente; rispettivamente del Co-presidente con maggiore anzianità di servizio nel Comitato. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
- 10.7 Il Comitato può deliberare anche in via epistolare. In questo caso la documentazione viene spedita dal segretario a tutti i membri del Comitato, indicando il termine di risposta (7 giorni al minimo, 14 giorni al massimo). Le decisioni sono valide se prese dalla maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, decide il voto del Presidente, o del Co-presidente con maggiore anzianità di servizio nel Comitato.
- 10.8 Non è ammesso il cumulo delle seguenti cariche:
 - 10.8.a) di Presidente con quella di Vicepresidente;
 - 10.8.b) In regime di Co-presidenza non è vigente la carica di Vicepresidente;
 - 10.8.c) di Presidente con quella di Tesoriere;
 - 10.8.d) di Co-Presidente con quella di Tesoriere;
 - 10.8.e) di Tesoriere con quella di Revisore;
 - 10.8.f) di Revisore con quella di dipendente stipendiato dell'Associazione.

Art. 11 – Revisori dei conti

I Revisori dei conti verificano la contabilità dell'Associazione e presentano un rapporto scritto all'Assemblea. Vengono nominati dall'Assemblea per mandati biennali. Non vi è limite di mandati.

Art. 12 – I Delegati FSP

I Delegati FSP rappresentano l'ATP all'Assemblea dei Delegati della FSP e devono essere membri ordinari dell'Associazione. Il loro mandato è triennale e sono sempre rieleggibili. Almeno 1 Delegato FSP deve far parte del Comitato ATP.

Art. 13 – Commissioni

Le Commissioni hanno per scopo lo studio e il conseguimento di obiettivi specifici, in particolare per quanto riguarda la politica professionale, la formazione continua, il rispetto delle norme deontologiche ed i titoli di specializzazione.

Sono costituite dal Comitato e forniscono al Comitato e all'Assemblea riscontro della propria attività.

Art. 14 – Consiglio di disciplina

Il Consiglio di disciplina si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per un mandato triennale e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio di disciplina esamina e giudica i casi segnalati di infrazione al codice deontologico FSP e propone misure disciplinari. Riferisce tramite rapporto in forma scritta al Comitato.

Art. 15 – Emolumenti

- Ogni membro di comitato percepisce un gettone di presenza e un rimborso spese di trasferimento per la partecipazione ad ogni riunione di comitato e alla AG annuale (cfr. regolamento di servizio ATP).
- Qualora un membro di comitato debba presenziare a un impegno istituzionale per l'Associazione, percepisce un rimborso orario. Tali

rimborsi possono essere concessi per un massimale annuo di 9.000 fr. per tutti i membri (cfr. regolamento di servizio ATP).

- Sono previste delle indennità specifiche, annuali, per le cariche di Tesoriere e Segretario (cfr. regolamento di servizio ATP).
- Sono previsti dei gettoni per l'attivazione della commissione di disciplina (cfr. regolamento di servizio ATP).

Art. 16 – Amministrazione finanziaria e firme

L'amministrazione contabile e finanziaria dell'ATP è affidata al Tesoriere. La ATP è vincolata dalla firma collettiva a due, ossia del Presidente, o di uno dei due Co-Presidenti, e del Tesoriere cui é stata conferita procura.

Art. 17 – Responsabilità e patrimonio sociale

Le entrate e i beni dell'Associazione sono principalmente costituiti dalle quote sociali versate dai membri. Altre forme di entrate sono ammissibili. L'Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio, escludendo ogni responsabilità personale dei membri.

Art. 18 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso unicamente attraverso un'Assemblea straordinaria avente quest'unica trattanda all'ordine del giorno. Qualora l'Assemblea non raggiungesse il Quorum di partecipazione, questa dovrà essere riconvocata nei 30 giorni successivi con lo stesso ordine del giorno. Le decisioni saranno in questo caso valide qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea prenderà i provvedimenti necessari per la liquidazione. L'eventuale saldo attivo, dopo pagamento di tutti i debiti dell'ATP, dovrà essere devoluto a enti o altre società che svolgono attività analoghe. È esclusa qualsiasi ripartizione tra i membri.

Il Comitato funzionerà come organo esecutivo per la liquidazione e chiederà scarico del suo mandato ad un'Assemblea straordinaria di chiusura.

Lo scioglimento dell'Associazione viene comunicato alle istanze coinvolte e alla Federazione Svizzera degli Psicologi (FSP).

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni degli art. 60 segg. del Codice Civile Svizzero. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea del 04.3.2026 ed entra in vigore dal 05.3.2026.